REGOLAMENTO (CEE) N. 733/77 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1977

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 564/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (6),

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (7),

visto il regolamento (CEE) n. 564/77 del Consiglio, del 15 marzo 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco (8), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 564/77, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale misura;

considerando che l'organismo d'intervento italiano deve essere sollecitamente informato delle località di deposito del quantitativo che deve essere trasferito; che le stesse informazioni nonché quelle relative alla localizzazione dei magazzini di destinazione in Italia devono essere trasmesse alla Commissione, per consentirle fra l'altro di valutare le incidenze finanziarie di detto trasferimento;

considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è opportuno fare ricorso ad una procedura di gara per il trasporto verso l'Italia;

considerando che, dato il carattere non commerciale del trasferimento del cereale in oggetto, non si applica per detto trasporto alcun importo compensativo monetario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 564/77, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di frumento tenero panificabile.

L'organismo d'intervento tedesco prende gli opportuni provvedimenti affinché il quantitativo considerato sia disponibile al 1° aprile 1977.

2. Gli organismi d'intervento tedesco e italiano si trasmettono tutte le informazioni utili sulle caratteristiche del prodotto e si accordano sulla scelta delle località di immagazzinamento, di partenza e di arrivo in maniera da ridurre al massimo i costi di trasporto. Gli elenchi di queste località sono immediatamente comunicati alla Commissione.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero certificato panificabile dall'organismo d'intervento tedesco, caricato su mezzo di trasporto franco banchina magazzino dell'organismo d'intervento fornitore e da tale momento ne assume la responsabilità.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 275 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 49.
(8) GU n. L 72 del 19. 3. 1977, pag. 1.

2. L'importo delle spese di inoltro del prodotto è determinato dall'organismo d'intervento italiano mediante procedura di gara.

Tali spese comprendono :

a) il trasporto (caricamento escluso) dalla banchina del magazzino di partenza fino alla banchina del magazzino di destinazione,

b) lo scaricamento,

c) le spese di assicurazione concernenti il valore della merce determinato dal prezzo d'intervento del prodotto.

3. La gara può essere suddivisa in uno o più lotti.

4. L'organismo d'intervento italiano determina le clausole e condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono fra l'altro prevedere il deposito di una cauzione in ordine al buon fine delle operazioni oggetto della gara.

Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento italiano comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale ci si riferirà in una nota pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della data limite fissata dall'organismo d'intervento italiano per la presentazione delle offerte.

Le offerte presentate all'organismo d'intervento italiano sono espresse e accettate in lire italiane.

5. Sono dichiarati aggiudicatari il migliore o i migliori offerenti. Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, la gara è annullata.

6. Le autorità italiane tengono la Commissione informata in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 3

1. Al momento della spedizione del prodotto verso l'Italia è presentato all'ufficio doganale di partenza un ordine di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore. Nell'ordine di ritiro, che deve recare un numero di serie, devono figurare :

a) la quantità in causa,

b) il riferimento al presente regolamento,

c) l'indirizzo del magazzino di destinazione dell'organismo d'intervento italiano,

d) ogni altra indicazione necessaria ai fini del controllo.

L'ordine di ritiro è conservato dall'ufficio doganale di partenza.

2. Il documento di transito comunitario applicabile deve recare nella casella n. 31, oltre alla descrizione della merce, una delle seguenti diciture :

« destinato ad essere fornito all'organismo d'intervento italiano al deposito seguente : ... [regolamento (CEE) n. 733/77] » ;

« Zur Lieferung an die italienische Interventionsstelle nach folgendem Lagerplatz : ... [Verordnung (EWG) Nr. 733/77] » ;

« destiné à être livré à l'organisme d'intervention italien à l'entrepôt suivant : ... [règlement (CEE) n° 733/77] ».

3. Se il documento di transito comunitario applicabile è sostituito da un nuovo documento, quest'ultimo deve recare la stessa dicitura contenuta nel documento iniziale.

4. Se per il trasporto del prodotto in causa è fatta applicazione del regolamento (CEE) n. 304/71, la dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta sulla lettera di vettura internazionale (GIM) nella casella « Designazione della merce » o, secondo il caso, sul bollettino di spedizione « collo espresso internazionale » (TIEx). Tale dicitura è autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza.

Articolo 4

Per il prodotto oggetto del trasferimento di cui al presente regolamento non si applica alcun importo compensativo monetario.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH